

O.d.G. del 16/05/2005

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 4

Deliberazione n° 8 **/2005**

del 16/5/2005

OGGETTO DELLA PROPOSTA

TARIFFE MINIME DEI TITOLI DI VIAGGIO – ADEGUAMENTO ALLA NUOVA MISURA DISPOSTA CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE PUGLIESE N° 1987 DEL 23/12/2004.

Ufficio proponente: Direttore Amministrativo

ALLEGATI/NOTE:

- 1) Nota Cotrap del 11/04/2005, prot. Arrivo n° 7600, con allegata copia della deliberazione della Giunta Regionale Pugliese n° 1987 del 23/12/2004;
- 2) Nota dell'Assessorato ai trasporti della Regione Puglia del 20/04/2005, prot. n° 26/1570.
- 3) Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 5 del 20/02/2004;
- 4) Deliberazione della Giunta Comunale di Taranto n° 799 del 30/12/2003;

Il Direttore generale, d'intesa con il Direttore amministrativo, riferisce e propone quanto segue:

In data 11/04/2004 è pervenuta in Azienda una nota del Consorzio Cotrap, assunta al protocollo interno con il n° 7600 (allegato n° 1), con la quale si notifica alle aziende consorziate la deliberazione della Giunta Regionale Pugliese n° 1987 del 23/12/2004, recante ad oggetto "L.R. n° 18/02. Art. 26, comma 2. Adempimenti".

Con successiva nota datata 23/04/2005, prot. n° 26/1570 (allegato n° 2), l'Assessorato ai trasporti della Regione ha trasmesso alle aziende pugliesi la tabella dei prezzi dei titoli di viaggio relativi ai servizi urbani ed interurbani rivenienti dalla deliberazione della Giunta regionale già citata.

Come è noto, l'art. 26 della legge regionale 31 ottobre 2002, n° 18 dispone, al comma 1, che la Giunta regionale, sentite le rappresentanze regionali dell'ANCI, dell'UPI, dell'UNCEN, delle imprese di trasporto, delle organizzazioni sindacali confederali e federali del trasporto e delle associazioni dei consumatori presenti sul territorio, stabilisce le basi tariffarie chilometriche minime dei servizi di trasporto pubblico interurbani e i prezzi minimi dei biglietti di corsa semplice dei servizi urbani e suburbani, con l'obiettivo del raggiungimento del rapporto minimo tra ricavi e costi previsto dalla vigente normativa e di promuovere l'integrazione tariffaria tra i vari servizi, con qualunque modalità esercitati e in qualunque forma gestiti.

Nella richiamata deliberazione della Giunta Regionale n° 1987 del 23/12/2004, si ripercorre l'iter degli atti propedeutici alla decisione di adeguare le tariffe minime praticate dalle aziende

di trasporto al mutato potere di acquisto della moneta, ed in particolare si menzionano le audizioni degli organismi precedentemente citati.

In particolare, nel corso degli incontri con l'ANCI, l'UPI, dell'UNCCEM, delle imprese di trasporto, delle organizzazioni sindacali confederali e federali del trasporto e delle associazioni dei consumatori presenti sul territorio, si è preso atto che l'ultimo adeguamento delle tariffe minime fu disposto con deliberazione della Giunta Regionale n° 1381 del 30/12/2000, quando fu determinata in € 0,0506127 la base tariffaria dei servizi interurbani, in € 0,70 il prezzo minimo dei biglietti di corsa semplice dei servizi urbani per i comuni con più di 100'000 abitanti e in € 0,60 la tariffa minima per i comuni fino a 100'000 abitanti.

Si è inoltre preso atto che l'indice di inflazione reale, considerate le variazioni intervenute sui prezzi al consumo per l'intera collettività, per il periodo 2000/2004 (luglio) è stato pari al 12,8%.

Sulla scorta di tali premesse si è pertanto deciso:

- a) di stabilire in 0,0570 €/km la base tariffaria chilometrica minima dei servizi di trasporto pubblico di interesse regionale e locale;
- b) di stabilire i prezzi minimi dei biglietti di corsa semplice dei servizi di trasporto urbano in € 0,70 per i comuni non capoluogo di provincia ed in € 0,80 per i comuni capoluogo di provincia;
- c) di stabilire che i prezzi minimi dei biglietti di corsa semplice dei servizi suburbani siano commisurati ai corrispondenti prezzi minimi dei servizi interurbani.

Come è noto la tariffa aziendale attualmente vigente fu determinata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 5 del 20/02/2004.

Con tale provvedimento si decise l'eliminazione dal tariffario aziendale del "BiO - Biglietto Ordinario di corsa semplice", prevedendo l'offerta del solo "BiT - Biglietto a tempo (90 minuti)", da vendersi alla tariffa di € 0,80.

A tale risultato si pervenne per evitare che l'applicazione dell'aumento tariffario allora autorizzato dall'Amministrazione Comunale con deliberazione di Giunta n° 799 del 30/12/2003 (allegato n° 4), ossia € 0,80 per il biglietto di corsa semplice e € 1,00 per il biglietto a tempo con validità 90 minuti, portasse quale diretta conseguenza il posizionamento della tariffa dei biglietti dell'AMAT in una fascia di valore più elevato rispetto a quelli medi praticati dalle altre città pugliesi.

Nel periodo successivo all'applicazione della nuova offerta tariffaria, tuttavia, giunsero in Azienda svariate prese di posizione da parte di clienti che, non avendo necessità di utilizzare il biglietto per più di una corsa, lamentavano che, nel proprio caso, la nuova articolazione tariffaria si traduceva in un vero e proprio aumento del costo della corsa semplice.

Poiché tali lamentele continuano a giungere tuttora, si ritiene di dover cogliere l'occasione offerta dalla necessità di adeguare il tariffario alle nuove misure delle tariffe minime disposte dalla Regione Puglia per reintrodurre nel tariffario il biglietto di corsa semplice al prezzo di € 0,80 e di portare la tariffa del BiT - Biglietto a tempo (90 minuti) a € 1,00, così come già autorizzato dalla Giunta Comunale di Taranto con propria deliberazione n° 799 del 30/12/2003 (allegato n° 4).

Relativamente al biglietto suburbano, ovverosia quello occorrente per i servizi di collegamento con i comuni limitrofi di Statte e Leporano, nel prendere atto che la deliberazione della Giunta Regionale Pugliese n° 1987/2004 ha stabilito che i prezzi minimi dei biglietti di corsa semplice dei servizi suburbani debbano essere commisurati ai corrispondenti prezzi minimi dei servizi interurbani, si rileva che l'attuale tariffa di € 0,90 si possa continuare ad applicare in quanto le distanze tra il Comune di Taranto e quelli di Statte e Leporano non superano i 15 chilometri.

Il Direttore Amministrativo _____

Il Direttore Generale _____

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la proposta;

Visto lo Statuto della Società;

A voti _____,

DELIBERA

- 1) Di reintrodurre nel tariffario aziendale, a partire dal prossimo 1° luglio 2005 (per tener conto dei tempi occorrenti per la stampa dei nuovi titoli di viaggio), del "BiO – Biglietto Ordinario di Corsa semplice" alla tariffa di € 0,80, pari a quella minima regionale stabilita con deliberazione della Giunta Regionale Pugliese n° 1987 del 23/12/2004;
- 2) Di elevare, sempre a partire dal prossimo 1° luglio, la tariffa del biglietto BiT – Biglietto a Tempo (con validità 90 minuti) a € 1,00, conformemente a quanto autorizzato dalla Giunta Comunale di Taranto con propria deliberazione n° 799 del 30/12/2003;
- 3) Di lasciare immutato il prezzo di tutti gli altri titoli previsti dal tariffario aziendale.

N° 08 del Registro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n° 08 del 16.05.2005

OGGETTO

***TARIFFE MINIME DEI TITOLI DI VIAGGIO – ADEGUAMENTO ALLA
NUOVA MISURA DISPOSTA CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
REGIONALE PUGLIESE N° 1987 DEL 23/12/2004.***

>>>>><<<<<<

L'anno duemilacinque, il giorno 16 (sedici) del mese di Maggio, alle ore 9.43 in Taranto e nella sede della Società, si è riunito in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

1) Enzo	MANCO	Presidente	
2) Domenico	ABRESCIA	Vice Presidente	
3) Carlo	BOSCHETTI	Componente	
4) Antonio	CITREA	Componente	(ass.)
5) Francesco	IPPOLITO	Componente	
6) Alberto	MESSINESE	Componente	
7) Antonio	RANUCCI	Componente	
8) Massimiliano	RUSSO	Componente	
9) Ugo	TRONCONE	Componente	

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il Dott. Cosimo Rochira.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Il Direttore Generale, d'intesa con il Direttore Amministrativo, riferisce e propone quanto segue:

- In data 11/04/2004 è pervenuta in Azienda una nota del Consorzio Co.Tr.A.P., assunta al protocollo interno con il n° 7600 (**allegato n° 1**), con la quale si notifica alle aziende consorziate la deliberazione della Giunta Regionale Pugliese n° 1987 del 23/12/2004, recante ad oggetto "*L.R. n° 18/02. Art. 26, comma 2. Adempimenti*".
- Con successiva nota datata 23/04/2005, prot. n° 26/1570 (**allegato n° 2**), l'Assessorato ai trasporti della Regione ha trasmesso alle aziende pugliesi la tabella dei prezzi dei titoli di viaggio relativi ai servizi urbani ed interurbani rivenienti dalla deliberazione della Giunta regionale già citata.
- Come è noto, l'art. 26 della legge regionale 31 ottobre 2002, n° 18 dispone, al comma 1, che la Giunta regionale, sentite le rappresentanze regionali dell'ANCI, dell'UPI, dell'UNCCEM, delle imprese di trasporto, delle organizzazioni sindacali confederali e federali del trasporto e delle associazioni dei consumatori presenti sul territorio, stabilisce le basi tariffarie chilometriche minime dei servizi di trasporto pubblico interurbani e i prezzi minimi dei biglietti di corsa semplice dei servizi urbani e suburbani, con l'obiettivo del raggiungimento del rapporto minimo tra ricavi e costi previsto dalla vigente normativa e di promuovere l'integrazione tariffaria tra i vari servizi, con qualunque modalità esercitati e in qualunque forma gestiti.
- Nella richiamata deliberazione della Giunta Regionale n° 1987 del 23/12/2004, si ripercorre l'iter degli atti propedeutici alla decisione di adeguare le tariffe minime praticate dalle aziende di trasporto al mutato potere di acquisto della moneta, ed in particolare si menzionano le audizioni degli organismi precedentemente citati.
- In particolare, nel corso degli incontri con l'ANCI, l'UPI, dell'UNCCEM, delle imprese di trasporto, delle organizzazioni sindacali confederali e federali del trasporto e delle associazioni dei consumatori presenti sul territorio, si è preso atto che l'ultimo adeguamento delle tariffe minime fu disposto con deliberazione della Giunta Regionale n° 1381 del 30/12/2000, quando fu determinata in € 0,0506127 la base tariffaria dei servizi interurbani, in € 0,70 il prezzo minimo dei biglietti di corsa semplice dei servizi urbani per i comuni con più di 100'000 abitanti e in € 0,60 la tariffa minima per i comuni fino a 100'000 abitanti.
- Si è inoltre preso atto che l'indice di inflazione reale, considerate le variazioni intervenute sui prezzi al consumo per l'intera collettività, per il periodo 2000/2004 (luglio) è stato pari al 12,8%.
- Sulla scorta di tali premesse si è pertanto deciso:
 - a) di stabilire in 0,0570 €/km la base tariffaria chilometrica minima dei servizi di trasporto pubblico di interesse regionale e locale;
 - b) di stabilire i prezzi minimi dei biglietti di corsa semplice dei servizi di trasporto urbano in € 0,70 per i comuni non capoluogo di provincia ed in € 0,80 per i comuni capoluogo di provincia;
 - c) di stabilire che i prezzi minimi dei biglietti di corsa semplice dei servizi suburbani siano commisurati ai corrispondenti prezzi minimi dei servizi interurbani.
- Come è noto la tariffa aziendale attualmente vigente fu determinata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 5 del 20/02/2004.
- Con tale provvedimento si decise l'eliminazione dal tariffario aziendale del "BiO - Biglietto Ordinario di corsa semplice", prevedendo l'offerta del solo "BiT - Biglietto a tempo (90 minuti)", da vendersi alla tariffa di € 0,80.
- A tale risultato si pervenne per evitare che l'applicazione dell'aumento tariffario allora autorizzato dall'Amministrazione Comunale con deliberazione di Giunta n° 799 del 30/12/2003, ossia € 0,80 per il biglietto di corsa semplice e € 1,00 per il biglietto a tempo con validità 90 minuti, portasse quale diretta conseguenza il posizionamento della tariffa dei

biglietti dell'AMAT in una fascia di valore più elevato rispetto a quelli medi praticati dalle altre città pugliesi.

- Nel periodo successivo all'applicazione della nuova offerta tariffaria, tuttavia, giunsero in Azienda svariate prese di posizione da parte di clienti che, non avendo necessità di utilizzare il biglietto per più di una corsa, lamentavano che, nel proprio caso, la nuova articolazione tariffaria si traduceva in un vero e proprio aumento del costo della corsa semplice.
- Poiché tali lamentele continuano a giungere tuttora, si ritiene di dover cogliere l'occasione offerta dalla necessità di adeguare il tariffario alle nuove misure delle tariffe minime disposte dalla Regione Puglia per reintrodurre nel tariffario il biglietto di corsa semplice al prezzo di € 0,80 e di portare la tariffa del BiT – Biglietto a tempo (90 minuti) a € 1,00, così come già autorizzato dalla Giunta Comunale di Taranto con propria deliberazione n° 799 del 30/12/2003 (**allegato n° 3**).
- Relativamente al biglietto suburbano, ovverosia quello occorrente per i servizi di collegamento con i comuni limitrofi di Statte e Leporano, nel prendere atto che la deliberazione della Giunta Regionale Pugliese n° 1987/2004 ha stabilito che i prezzi minimi dei biglietti di corsa semplice dei servizi suburbani debbano essere commisurati ai corrispondenti prezzi minimi dei servizi interurbani, si rileva che l'attuale tariffa di € 0,90 si possa continuare ad applicare in quanto le distanze tra il Comune di Taranto e quelli di Statte e Leporano non superano i 15 chilometri.

Firmato Il Direttore Amministrativo

Firmato Il Direttore Generale

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la proposta;

Visto lo Statuto della Società;

a voti unanimi, resi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) Di reintrodurre nel tariffario aziendale, a partire dal prossimo **1° luglio 2005** (per tener conto dei tempi occorrenti per la stampa dei nuovi titoli di viaggio), del "BiO – Biglietto Ordinario di Corsa semplice" alla tariffa di € 0,80, pari a quella minima regionale stabilita con deliberazione della Giunta Regionale Pugliese n° 1987 del 23/12/2004;
- 2) Di elevare, sempre a partire dal prossimo 1° luglio, la tariffa del biglietto BiT – Biglietto a Tempo (con validità 90 minuti) a € 1,00, conformemente a quanto autorizzato dalla Giunta Comunale di Taranto con propria deliberazione n° 799 del 30/12/2003;
- 3) Di lasciare immutato il prezzo di tutti gli altri titoli previsti dal tariffario aziendale.

l.c.s.

firmato: **IL SEGRETARIO**
Dr. Cosimo Rochira

firmato: **IL PRESIDENTE**
Enzo Manco

O.d.G. del 16/05/2005

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° _____

Deliberazione n° 8 **/2005**

del 16 **/** 05 **/** 05

OGGETTO DELLA PROPOSTA

Adeguamento tariffa alla nuova tariffa minima deliberata dalla Giunta Regionale Pugliese.

Ufficio proponente:

Direttore Amministrativo



ALLEGATI/NOTE:

- 1) Nota Cotrap del 11/04/2005, prot. Arrivo n° 7600, con allegata copia della deliberazione della Giunta Regionale Pugliese n° 1987 del 23/12/2004;
- 2) Nota dell'Assessorato ai trasporti della Regione Puglia del 20/04/2005, prot. n° 26/1570.
- 3) Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 5 del 20/02/2004;
- 4) Deliberazione della Giunta Comunale di Taranto n° 799 del 30/12/2003;

Il Direttore generale, d'intesa con il Direttore amministrativo, riferisce e propone quanto segue:

In data 11/04/2004 è pervenuta in Azienda una nota del Consorzio Cotrap, assunta al protocollo interno con il n° 7600 (allegato n° 1), con la quale si notifica alle aziende consorziate la deliberazione della Giunta Regionale Pugliese n° 1987 del 23/12/2004, recante ad oggetto "L.R. n° 18/02. Art. 26, comma 2. Adempimenti".

Con successiva nota datata 23/04/2005, prot. n° 26/1570 (allegato n° 2), l'Assessorato ai trasporti della Regione ha trasmesso alle aziende pugliesi la tabella dei prezzi dei titoli di viaggio relativi ai servizi urbani ed interurbani rivenienti dalla deliberazione della Giunta regionale già citata.

Come è noto, l'art. 26 della legge regionale 31 ottobre 2002, n° 18 dispone, al comma 1, che la Giunta regionale, sentite le rappresentanze regionali dell'ANCI, dell'UPI, dell'UNCCEM, delle imprese di trasporto, delle organizzazioni sindacali confederali e federali del trasporto e delle associazioni dei consumatori presenti sul territorio, stabilisce le basi tariffarie chilometriche minime dei servizi di trasporto pubblico interurbani e i prezzi minimi dei biglietti di corsa semplice dei servizi urbani e suburbani, con l'obiettivo del raggiungimento del rapporto minimo tra ricavi e costi previsto dalla vigente normativa e di promuovere l'integrazione tariffaria tra i vari servizi, con qualunque modalità esercitati e in qualunque forma gestiti.

Nella richiamata deliberazione della Giunta Regionale n° 1987 del 23/12/2004, si ripercorre l'iter degli atti propedeutici alla decisione di adeguare le tariffe minime praticate dalle aziende di trasporto al mutato potere di acquisto della moneta, ed in particolare si menzionano le audi-

zioni degli organismi precedentemente citati.

In particolare, nel corso degli incontri con l'ANCI, l'UPI, dell'UNCCEM, delle imprese di trasporto, delle organizzazioni sindacali confederali e federali del trasporto e delle associazioni dei consumatori presenti sul territorio, si è preso atto che l'ultimo adeguamento delle tariffe minime fu disposto con deliberazione della Giunta Regionale n° 1381 del 30/12/2000, quando fu determinata in € 0,0506127 la base tariffaria dei servizi interurbani, in € 0,70 il prezzo minimo dei biglietti di corsa semplice dei servizi urbani per i comuni con più di 100'000 abitanti e in € 0,60 la tariffa minima per i comuni fino a 100'000 abitanti.

Si è inoltre preso atto che l'indice di inflazione reale, considerate le variazioni intervenute sui prezzi al consumo per l'intera collettività, per il periodo 2000/2004 (luglio) è stato pari al 12,8%.

Sulla scorta di tali premesse si è pertanto deciso:

- a) di stabilire in 0,0570 €/km la base tariffaria chilometrica minima dei servizi di trasporto pubblico di interesse regionale e locale;
- b) di stabilire i prezzi minimi dei biglietti di corsa semplice dei servizi di trasporto urbano in € 0,70 per i comuni non capoluogo di provincia ed in € 0,80 per i comuni capoluogo di provincia;
- c) di stabilire che i prezzi minimi dei biglietti di corsa semplice dei servizi suburbani siano commisurati ai corrispondenti prezzi minimi dei servizi interurbani.

Come è noto la tariffa aziendale attualmente vigente fu determinata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 5 del 20/02/2004.

Con tale provvedimento si decise l'eliminazione dal tariffario aziendale del "BiO - Biglietto Ordinario di corsa semplice", prevedendo l'offerta del solo "BiT - Biglietto a tempo (90 minuti)", da vendersi alla tariffa di € 0,80.

A tale risultato si pervenne per evitare che l'applicazione dell'aumento tariffario allora autorizzato dall'Amministrazione Comunale con deliberazione di Giunta n° 799 del 30/12/2003 (allegato n° 4), ossia € 0,80 per il biglietto di corsa semplice e € 1,00 per il biglietto a tempo con validità 90 minuti, portasse quale diretta conseguenza il posizionamento della tariffa dei biglietti dell'AMAT in una fascia di valore più elevato rispetto a quelli medi praticati dalle altre città pugliesi.

Nel periodo successivo all'applicazione della nuova offerta tariffaria, tuttavia, giunsero in Azienda svariate prese di posizione da parte di clienti che, non avendo necessità di utilizzare il biglietto per più di una corsa, lamentavano che, nel proprio caso, la nuova articolazione tariffaria si traduceva in un vero e proprio aumento del costo della corsa semplice.

Poiché tali lamentele continuano a giungere tuttora, si ritiene di dover cogliere l'occasione offerta dalla necessità di adeguare il tariffario alle nuove misure delle tariffe minime disposte dalla Regione Puglia per reintrodurre nel tariffario il biglietto di corsa semplice al prezzo di € 0,80 e di portare la tariffa del BiT - Biglietto a tempo (90 minuti) a € 1,00, così come già autorizzato dalla Giunta Comunale di Taranto con propria deliberazione n° 799 del 30/12/2003 (allegato n° 4).

Relativamente al biglietto suburbano, ovvero sia quello occorrente per i servizi di collegamento

con i comuni limitrofi di Statte e Leporano, nel prendere atto che la deliberazione della Giunta Regionale Pugliese n° 1987/2004 ha stabilito che i prezzi minimi dei biglietti di corsa semplice dei servizi suburbani debbano essere commisurati ai corrispondenti prezzi minimi dei servizi interurbani, si rileva che l'attuale tariffa di € 0,90 si possa continuare ad applicare in quanto le distanze tra il Comune di Taranto e quelli di Statte e Leporano non superano i 15 chilometri.

Il Direttore Amministrativo _____

Il Direttore Generale _____

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la proposta;

Visto lo Statuto della Società;

A voti _____,

DELIBERA

- 1) Di reintrodurre nel tariffario aziendale, a partire dal prossimo 1° luglio 2005 (per tener conto dei tempi occorrenti per la stampa dei nuovi titoli di viaggio), del "BiO – Biglietto Ordinario di Corsa semplice" alla tariffa di € 0,80, pari a quella minima regionale stabilita con deliberazione della Giunta Regionale Pugliese n° 1987 del 23/12/2004;
- 2) Di elevare, sempre a partire dal prossimo 1° luglio, la tariffa del biglietto BiT – Biglietto a Tempo (con validità 90 minuti) a € 1,00, conformemente a quanto autorizzato dalla Giunta Comunale di Taranto con propria deliberazione n° 799 del 30/12/2003;
- 3) Di lasciare immutato il prezzo di tutti gli altri titoli previsti dal tariffario aziendale.

Il Presidente

Spett.li
Imprese Consorziati
Loro Sedi

Oggetto: DGR. 1987 del 23/12/2004. L.R. 18/02 art. 26 c. 2. Adempimenti.

Con nota del 6 aprile 2005 prot. n. 26/1383, la Regione Puglia ci ha notificato il provvedimento di cui in oggetto.

Avendo la stessa valore di notifica vogliate prevedere, nel più breve tempo possibile, ad adeguare le tariffe sulla base di €. 0,0570.

Resta ovviamente inteso che le nuove tabelle polimetriche da Voi predisposte ci dovranno pervenire per consentirci i successivi consequenziali adempimenti.

Tanto dovevo.

AMAT s.p.a.
Prot. in arrivo n. **7600**
Del **11 APR 2005**

P	-PRESIDENTE	☒
VP	-VICE PRESIDENTE	☐
D	-DIRETTORE	☒
DA	-DIRIG. AMMINISTR.	☒
DT	-DIRIGENTE TECNICO	☒
UC	-CONTABILITA'/BILANCIO	☒
UA	-CONTRATTI APPALTI	☐
UI	-INFORMATICA	☐
UE	-ESERCIZIO/MOVIMENTO	☐
UP	-PERSONALE	☐
UAG	-AFF.GEN./P.R./SINISTRI	☐
US	-SEGRETERIA	☐
UT	-TECNICA	☐
UF-PT	-UFF. PROD.TRAFFICO	☐
UF-RG	-UFF. RAGIONERIA	☐
		☐


Consorzio Trasporti Aziende Pugliesi
Il Presidente

[Handwritten Signature]

Bari, 11.04.05

All.c.s.

SINCERT



CISQ



12/4



REGIONE PUGLIA

Deliberazione della Giunta Regionale

N. **1987** del 23/12/2004 del Registro delle Deliberazioni

Codice CIFRA: TRA/DEL/2004/00069

OGGETTO: L.R. n.18/02 art. 26 comma 2. Adempimenti

L'anno 2004 addì 23 del mese di Dicembre, in Bari, nella Sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Regionale, previo regolare invito nelle persone dei Signori:

Sono presenti:

Presidente	Raffaele Fitto
V. Presidente	Giovanni Copertino
Assessore	Mario Carrieri
Assessore	Angelo Cera
Assessore	Pietro Lospinuso
Assessore	Nicola Marmo
Assessore	Salvatore Mazzaracchio
Assessore	Marcello Rollo
Assessore	Roberto Ruocco
Assessore	Michele Saccomanno
Assessore	Enrico Santaniello

Sono assenti:

Assessore	Rocco Palese
-----------	--------------

Assiste alla seduta il Dott. Romano Donno, Segretario redigente.

~~L'Assessore ai Trasporti Pietro Franzoso, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio I, confermata dal Dirigente di Settore, riferisce quanto segue.~~

Riferisce il presidente Rho.

“L'art.26 della legge regionale 31 ottobre 2002 n.18 dispone al comma 1:

“La Giunta regionale stabilisce, sentite le rappresentanze regionali dell'ANCI, dell'UPI, dell'UNCCEM, delle imprese di trasporto, delle organizzazioni sindacali confederali e federali del trasporto e delle associazioni dei consumatori presenti sul territorio, le basi tariffarie chilometriche minime dei servizi di trasporto pubblico interurbani e i prezzi minimi dei biglietti di corsa semplice dei servizi urbani e suburbani con l'obiettivo del raggiungimento del rapporto minimo tra ricavi e costi previsto dalla vigente normativa e di promuovere l'integrazione tariffaria tra i vari servizi, con qualunque modalità esercitati e in qualunque forma gestiti.”

A tal fine, con nota del Dirigente di Settore n° 26/4303 del 26/10/04, sono stati convocati per il giorno 22/11/04 i sopra indicati rappresentanti e redatto verbale della riunione tenutasi, acquisito agli atti dell'Assessorato. Da detto verbale si evince che preliminarmente il Dirigente del Settore ha illustrato i riferimenti normativi richiamando in particolare la L.R. n° 18/02 – art. 26 comma 2 – laddove dispone che le basi tariffarie, sono di norma, incrementate annualmente applicando l'indice dell'inflazione reale.

Inoltre, ha evidenziato che:

- a seguito della D.G.R. n° 1381 del 30/12/2000 la base tariffaria minima dei servizi interurbani in vigore è di € 0,0506127;
- il prezzo minimo dei biglietti di corsa semplice dei servizi urbani è di € 0,70 per i Comuni con più di 100.000 abitanti e di € 0.60 per i Comuni fino a 100.000 abitanti;
- l'indice dell'inflazione reale, considerate le variazioni intervenute sui prezzi al consumo per l'intera collettività, per il periodo 2000/2004 (luglio) è pari al 12,8%;
- conseguentemente, in applicazione del già citato art. 26 comma 2 della L.R. n° 18/02, la nuova base tariffaria dei servizi interurbani risulterebbe pari ad € 0,0570911 ed il costo del biglietto di corsa semplice dei servizi urbani di € 0,70 (comuni fino a 100.000 abitanti) ed di € 0,80 (comuni con più di 100.000 abitanti).

Dopo ampia discussione è emerso che:

- i rappresentanti delle Associazioni di categoria e dell'U.P.I. hanno evidenziato la necessità di adeguare la base tariffaria vigente, atteso il notevole aumento dei costi di trazione – ben superiore all'indice inflazionistico assunto – ed il lungo tempo trascorso dall'ultimo adeguamento tariffario;

- i rappresentanti delle Associazioni sindacali, nel riconoscere la necessità di adeguare detta base tariffaria, hanno proposto l'applicazione del tasso inflattivo registratosi fino al 2003;
- il rappresentante dell'Astra ha proposto che i Comuni siano distinti, anziché per numero di abitanti (al di sotto e al di sopra di 100.000 abitanti), tra Comuni non capoluogo e Comuni capoluogo di provincia.

Alla luce di quanto innanzi esposto, va inoltre considerato che:

- l'incremento tariffario nei limiti del tasso d'inflazione, oltre ad essere in linea con la direttiva CIPE n° 30/2000 ed espressamente previsto dall'art. 26 comma 2 della L.R. n° 18/02, risulta – atteso il notevole aumento dei costi operativi nella gestione dei servizi di TPL – indispensabile per consentire ai soggetti gestori di tendere all'equilibrio economico e quindi al raggiungimento del rapporto minimo tra ricavi/costi fissato dalla vigente normativa (0,35);
- attualmente la base tariffaria media sui servizi di TPRL interurbani – in applicazione del comma 5 articolo 28 della L.R. n° 13/99 – è di circa lo 0,0530;
- il previsto adeguamento della base tariffaria minima, essendo assorbente anche delle tariffe più alte applicate ai sensi della predetta L.R. n° 13/99 art. 28 comma 5, è propedeutico all'attuazione della previsione di cui all'art. 29 della L.R. n° 18/02, in ordine al sistema tariffario integrato per l'utilizzo da parte degli utenti di tutti i servizi di TPRL, con il pagamento di un unico titolo di viaggio.

Per quanto fin qui espresso si propone:

- di individuare in € 0,0570 la nuova base tariffaria minima dei servizi interurbani di TPRL;
- di stabilire i prezzi minimi dei biglietti di corsa semplice dei servizi di trasporto urbano in € 0,70 per i Comuni non capoluogo di provincia ed in € 0,80 per i Comuni capoluogo di provincia;
- di commisurare il prezzo minimo dei biglietti di corsa semplice dei servizi suburbani, a conferma del preesistente criterio, alla tariffa minima dei servizi interurbani.””

<<<0>>>

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/2001:

Dal presente provvedimento non derivano adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

<<<0>>>


~~L'Assessore~~

Relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta ~~dell'Assessore ai Trasporti~~;
- vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte del Funzionario istruttore, del Dirigente dell'Ufficio I e dal Dirigente di Settore, che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. di stabilire in 0,0570 €/Km. la base tariffaria chilometrica minima dei servizi di trasporto pubblico di interesse regionale e locale;
2. di stabilire i prezzi minimi dei biglietti di corsa semplice dei servizi di trasporto urbano in € 0,70 per i Comuni non capoluogo di provincia ed in € 0,80 per i Comuni capoluogo di provincia;
3. di stabilire che i prezzi minimi dei biglietti di corsa semplice dei servizi suburbani siano commisurati ai corrispondenti prezzi minimi dei servizi interurbani.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dr. Romano Donno)

Il Presidente della Giunta
- Dott. Raffaele Fitto -

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta regionale è conforme alle risultanze istruttorie

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE (V. MAGISTA') *Vincenzo Magista*

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO I (G. D'ALESSANDRO) *Giuseppe D'Alessandro*

IL DIRIGENTE DEL SETTORE (A. ENRICO PONZO) *A. Enrico Ponzo*

L'ASSESSORE (P. FRANZOSO) *P. Franzoso*

REGIONE PUGLIA
SETTORE RAGIONERIA
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(ART. 79, comma 5, L.R. 28/2001)

Si esprime PARERE FAVOREVOLI
sulla presente proposta di deliberazione
sottoposta all'esame della Giunta Regionale.

Bari, 13/12/04

CAPIUGENTE DEL
SETTORE RAGIONERIA
Dott. Luciano BALESTRA

Il presente provvedimento è esecutivo
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA



REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO AI TRASPORTI
SETTORE TRASPORTI

Modugno (BA) **20 APR. 2005**

Ufficio 1° - trasporti automobilistici

U.O. 2

Prot. 26/1840

All.: 2



ALLE PROVINCE
AI COMUNI
ALLE AZIENDE DI TPRL

OGGETTO: Deliberazione della Giunta Regionale n. 1987 del 23 dicembre 2004.

Per gli adempimenti di competenza, si trasmette la tabella dei prezzi dei titoli di viaggio relativi ai servizi urbani ed interurbani rinveniente dalla deliberazione in oggetto indicata allegata in copia.

La presente ha valore di notifica.

Il Responsabile dell'U.O. 2
(dott. Vincenzo Magistà)

IL DIRIGENTE DI SETTORE
(Dott. Antonio Enrico Ponzo)



DGR. 1987 del 23.12.04
TARIFFA BASE Euro 0,0570

KM.	CS	12c	52c	10c	42c
-----	----	-----	-----	-----	-----

1 - 10	€ 0,90	€ 5,50	€ 20,00	€ 4,60	€ 16,80
11 - 15	€ 0,90	€ 8,00	€ 29,00	€ 6,70	€ 23,90
16 - 20	€ 1,10	€ 10,60	€ 37,00	€ 8,80	€ 31,00
21 - 25	€ 1,40	€ 12,80	€ 44,00	€ 10,70	€ 37,00
26 - 30	€ 1,70	€ 15,00	€ 51,00	€ 12,50	€ 43,00
31 - 35	€ 2,00	€ 16,80	€ 57,00	€ 14,00	€ 48,00
36 - 40	€ 2,30	€ 18,50	€ 63,00	€ 15,40	€ 53,00
41 - 45	€ 2,60	€ 19,70	€ 66,00	€ 16,40	€ 56,00
46 - 50	€ 2,90	€ 20,90	€ 70,00	€ 17,40	€ 59,00
51 - 60	€ 3,40	€ 22,20	€ 74,00	€ 18,50	€ 62,00
61 - 70	€ 4,00	€ 23,60	€ 78,00	€ 19,70	€ 66,00
71 - 80	€ 4,60	€ 25,00	€ 83,00	€ 20,80	€ 69,00
81 - 90	€ 5,10	€ 26,00	€ 87,00	€ 21,90	€ 73,00
91 - 100	€ 5,70	€ 28,00	€ 91,00	€ 23,10	€ 77,00
101 - 110	€ 6,30	€ 29,00	€ 95,00	€ 24,20	€ 80,00
111 - 120	€ 6,80	€ 30,00	€ 100,00	€ 25,00	€ 84,00
121 - 130	€ 7,40	€ 32,00	€ 104,00	€ 27,00	€ 87,00
131 - 140	€ 8,00	€ 33,00	€ 108,00	€ 28,00	€ 91,00
141 - 150	€ 8,60	€ 35,00	€ 113,00	€ 29,00	€ 95,00
151 - 160	€ 9,10	€ 36,00	€ 117,00	€ 30,00	€ 98,00
161 - 170	€ 9,70	€ 37,00	€ 121,00	€ 31,00	€ 102,00
171 - 180	€ 10,30	€ 39,00	€ 125,00	€ 32,00	€ 105,00
181 - 190	€ 10,80	€ 40,00	€ 130,00	€ 33,00	€ 109,00
191 - 200	€ 11,40	€ 41,00	€ 134,00	€ 34,00	€ 113,00
201 - 210	€ 12,00	€ 43,00	€ 138,00	€ 36,00	€ 116,00
211 - 220	€ 12,50	€ 44,00	€ 143,00	€ 37,00	€ 120,00
221 - 230	€ 13,10	€ 45,00	€ 147,00	€ 38,00	€ 123,00
231 - 240	€ 13,70	€ 47,00	€ 151,00	€ 39,00	€ 127,00
241 - 250	€ 14,30	€ 48,00	€ 155,00	€ 40,00	€ 130,00
251 - 260	€ 14,80	€ 50,00	€ 160,00	€ 41,00	€ 134,00
261 - 270	€ 15,40	€ 51,00	€ 164,00	€ 42,00	€ 138,00
271 - 280	€ 16,00	€ 52,00	€ 168,00	€ 44,00	€ 141,00
281 - 290	€ 16,50	€ 54,00	€ 172,00	€ 45,00	€ 145,00
291 - 300	€ 17,10	€ 55,00	€ 177,00	€ 46,00	€ 148,00

€ 0,70 per i biglietti di c.s. (servizi Urbani per Comuni non Capoluogo di Provincia) e € 0,80 per i biglietti di c.s. (servizi Urbani per Comuni Capoluogo di Provincia).



N° 5 del Registro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n° 5 del 20.02.2004

OGGETTO

VARIAZIONE STRUTTURA TARIFFARIA.

L'anno duemilaquattro, il giorno 20 (venti) del mese di febbraio, alle ore 9.15, in Taranto e nella sede della Società, si è riunito in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

1)	Enzo	MANCO	Presidente	
2)	Domenico	ABRESCIA	Vice Presidente	
3)	Carlo	BOSCHETTI	Componente	
4)	Antonio	CITREA	Componente	
5)	Francesco	IPPOLITO	Componente	
6)	Alberto	MESSINESE	Componente	
7)	Antonio	RANUCCI	Componente	
8)	Massimiliano	RUSSO	Componente	(ass.)
9)	Ugo	TRONCONE	Componente	

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il Dott. Cosimo Rochira.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Il Direttore, d'intesa con il Dirigente Amministrativo, riferisce e propone quanto segue:

Con nota raccomandata del 7 marzo 2002, prot. n° 869/2002 (allegato n° 1), si richiese all'Amministrazione Comunale di Taranto l'autorizzazione ad incrementare, a partire dal successivo 1° giugno 2002, la tariffa dei soli biglietti nella misura esposta nella tabella sotto riportata:

TITOLO	Tariffa al pubblico
BiO - Biglietto di corsa semplice	€ 0,80
BiV - Biglietto di corsa semplice venduto a bordo dell'autobus	€ 1,50
BiS - Biglietto suburbano	€ 0,90
BiT - Biglietto a tempo (90 minuti)	€ 1,00
BUS 1 - Biglietto Urbano Soluzione 1 Giorno	€ 2,00
BUS 3 - Biglietto Urbano Soluzione 3 Giorni	€ 5,00
BUS 7 - Biglietto Urbano Soluzione 7 Giorni	€ 12,00

Tale richiesta fu avanzata in applicazione dell'allora vigente art. 28, 5° comma, della legge regionale 25 marzo 1999, n° 13 ("Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico di linea"), il quale prevedeva che *"la Giunta regionale e i Comuni, secondo le competenze di cui al comma 4, possono autorizzare tariffe più alte alle imprese di trasporto che ne fanno richiesta allo scopo di raggiungere, tenuto conto della elasticità della domanda, il rapporto contrattualmente stabilito tra ricavi e costi dei servizi. Per il rilascio dell'autorizzazione, le imprese di trasporto devono fornire adeguate motivazioni a sostegno della propria richiesta"*.

La motivazione posta a base di tale istanza fu la necessità di intraprendere una più incisiva politica degli investimenti, segnatamente mirati al rinnovo degli autobus necessari ad assicurare una maggiore qualità del servizio reso, sia in termini di affidabilità complessiva dello stesso, sia in termini di comfort per l'utenza. Per assicurare un adeguato programma di investimenti anche per gli anni successivi, senza interrompere la già avviata opera di miglioramento dei bilanci aziendali, si valutò necessario il reperimento di risorse aggiuntive a quelle delle quali la Società già disponeva, in particolar modo attraverso l'incremento delle entrate caratteristiche.

Con successiva nota raccomandata inviata al Comune di Taranto in data 07/05/2002, prot. n° 1.565/2002 (allegato n° 2), si riscontrò la richiesta del 4° Settore della stessa Amministrazione rivolta ad ottenere chiarimenti sulla determinazione e sulla dinamica del rapporto "r" (ricavi/costi) previsto dall'art. 21 della legge regionale n° 13/99, attraverso l'invio dei prospetti relativi ai costi ed ai ricavi aziendali riclassificati secondo la metodologia prevista dalla citata legge regionale e riportanti i valori del rapporto "r" in serie storica per gli esercizi dal 1996 al 2001.

Con ulteriore nota raccomandata del 13/03/2003, prot. n° 1.320/03 (allegato n° 3) si reiterò (questa volta ai sensi dell'art. 26, comma 5, della legge regionale n° 18/2002, subentrata alla legge regionale n° 13/99) l'istanza rivolta all'Amministrazione Comunale di incremento delle sole tariffe dei biglietti. La misura della variazione era la stessa fissata nella precedente richiesta, fatta eccezione per il "BiN - biglietto integrato", che nel frattempo era stato soppresso dalla struttura tariffaria aziendale e sostituito con l'"abbonamento integrato", non costituente oggetto di richiesta di incremento.

Con deliberazione della Giunta Comunale di Taranto n° 799 adottata in data 30/12/2003 (allegato n° 4) e dichiarata immediatamente eseguibile, l'Amministrazione Comunale ha autorizzato l'AMAT ad incrementare, con decorrenza 01/01/2004, la tariffa dei biglietti nelle misure proposte dalla stessa Azienda, di seguito riportate:

TITOLO	Tariffa al pubblico (Euro)
BiO - Biglietto di corsa semplice	€ 0,80
BiV - Biglietto di corsa semplice venduto a bordo dell'autobus	€ 1,50
BiS - Biglietto suburbano	€ 0,90
BiT - Biglietto a tempo (90 minuti)	€ 1,00
BiN - Biglietto Integrato	€ 0,90
BUS 1 - Biglietto Urbano Soluzione 1 Giorno	€ 2,00
BUS 3 - Biglietto Urbano Soluzione 3 Giorni	€ 5,00
BUS 7 - Biglietto Urbano Soluzione 7 Giorni	€ 12,00

Allo scopo di condurre una seppur limitata analisi di benchmarking, utile soprattutto a misurare il prevedibile impatto dell'incremento tariffario sulla clientela aziendale, si è provveduto ad effettuare una verifica delle tariffe dei biglietti praticate per il trasporto urbano dalle più importanti aziende pugliesi, fatta eccezione per la città di Lecce, che non ha fatto pervenire le informazioni richieste.

Il risultato dell'analisi è riportato nella tabella che segue:

TITOLI DI VIAGGIO	AMAT		BARI	FOGGIA	BRINDISI
	tariffa attuale	nuova tariffa			
Biglietto di corsa semplice	€ 0,70	€ 0,80	€ -	€ -	€ 0,65
Biglietto di corsa semplice venduto a bordo	€ 1,00	€ 1,50	€ 1,00	€ 1,50 ⁽²⁾	€ 1,00
Biglietto suburbano	€ 0,80	€ 0,90	€ -	€ 1,00	€ -
Biglietto a tempo (90 minuti)	€ 0,80	€ 1,00	€ 0,77 ⁽¹⁾	€ 0,80 ⁽³⁾	€ 1,00 ⁽⁴⁾
Biglietto giornaliero	€ 1,70	€ 2,00	€ 1,81	€ -	€ -
Biglietto valido 3 giorni	€ 4,10	€ 5,00	€ -	€ -	€ -
Biglietto valido 7 giorni	€ 10,50	€ 12,00	€ 9,30	€ -	€ -
(1) Biglietto valido 75 minuti; (2) Biglietto orario venduto a bordo; (3) Biglietto valido per un'ora; (4) Biglietto con validità 90 minuti, con doppia obliterazione.					

Dall'esame dei dati ricavati attraverso la suddetta analisi si possono trarre le seguenti conclusioni:

- 1) Il biglietto urbano di corsa semplice è adottato nella sola città di Brindisi, mentre i tariffari delle Aziende di Bari e di Foggia prevedono, in sostituzione, il biglietto a tempo;
- 2) Il biglietto venduto a bordo dal conducente è presente nelle tre città oggetto di comparazione e costa € 1,00 nelle città di Bari e Brindisi e € 1,50 nella città di Foggia, dove dà però diritto a viaggiare per un'ora;
- 3) Il biglietto suburbano di corsa semplice è utilizzato solo a Foggia e costa € 1,00; la nuova tariffa già approvata dal Comune di Taranto prevede un prezzo di € 0,90;
- 4) Il biglietto a tempo è presente in tutti i tariffari ed ha un prezzo di € 0,77 a Bari per 75 minuti di validità, un prezzo di € 0,80 a Foggia per una validità di 60 minuti e un prezzo di € 1,00 a Brindisi per una validità di 90 minuti;

Applicando gli incrementi autorizzati al tariffario attualmente vigente, si otterrebbe il risultato di posizionare i prezzi dei biglietti dell'AMAT su un valore più elevato rispetto a quelli medi praticati dalle altre città pugliesi.

Per riportare la tariffa aziendale ad un livello di maggiore sovrapponibilità con i prezzi praticati dalle altre aziende pugliesi, si potrebbero apportare i seguenti correttivi:

- Eliminazione del biglietto di corsa semplice ed offerta del solo biglietto a tempo (90 minuti) ad una tariffa di € 0,80. Considerato che nell'anno 2002 sono stati venduti 2.545.114 biglietti di corsa semplice (tariffa € 0,70) e 141.613 biglietti a tempo (tariffa € 0,80), il ricavo unitario medio ponderato (IVA compresa) dei due titoli di viaggio è pari a € 0,705 [formula applicata: $(2.545.114 \cdot 0,70 + 141.613 \cdot 0,80) / 2.686.727$]. Con la misura proposta si può ragionevolmente prevedere, nella peggiore delle ipotesi, una modesta contrazione del numero di biglietti a tempo che sarebbero venduti in luogo delle due tipologie in questione, ma con un ricavato medio unitario di € 0,80 (IVA compresa). Il tutto evitando il rischio di posizionamento della tariffa aziendale dei titoli in questione su una fascia alta tra le aziende pugliesi.
- Attribuzione al BiV – Biglietto di corsa semplice venduto a bordo della validità di 90 minuti in luogo dell'attuale funzione di biglietto di corsa semplice, ad una tariffa di € 1,50. Anche questa misura sortirebbe l'effetto di evitare di vendere il biglietto in questione con la tariffa più elevata in assoluto tra le città pugliesi, con una ricaduta in termini economici quasi certamente contenuta, anche se non misurabile a priori.

Vi è infine da aggiungere che, qualora si accedesse a tali ipotesi, occorrerebbe prevedere un differimento della decorrenza di applicazione delle nuove tariffe necessario all'approvvigionamento dei nuovi titoli di viaggio e ad approfondire e definire le eventuali modifiche da apportare alla applicazione dell'Accordo sul premio di risultato in favore degli Operatori di esercizio per l'attività di vendita dei biglietti in vettura.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta e gli atti relativi;
- visti lo Statuto della Società ed il Codice Civile;

a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- Di approvare le seguenti nuove tariffe dei biglietti previsti dal tariffario aziendale:

TITOLO DI VIAGGIO	TARIFFA
BiT - Biglietto a tempo (90 minuti)	€ 0,80
BiS - Biglietto suburbano	€ 0,90
BUS1 - Biglietto Urbano Soluzione 1 giorno	€ 2,00
BUS3 - Biglietto Urbano Soluzione 3 giorni	€ 5,00
BUS7 - Biglietto Urbano Soluzione 7 giorni	€ 12,00

- Di eliminare, pertanto, dal tariffario aziendale, il biglietto di corsa semplice, prevedendo l'utilizzo in luogo dello stesso del BiT - Biglietto a tempo (90 minuti), da vendersi alla tariffa di € 0,80.
- Di lasciare invariata sia l'attuale tariffa del prezzo al pubblico del BiV - Biglietto venduto a bordo a bordo, sia la sua modalità di utilizzo. Pertanto lo stesso continuerà ad essere venduto al prezzo di € 1,00 e darà diritto a utilizzare il solo autobus sul quale è acquistato. In tal modo, tra l'altro, non verrà a modificarsi l'attuale accordo sulla vendita del biglietto a bordo, in quanto il prezzo di riferimento del biglietto di corsa semplice resterà inalterato (€ 0,70) ed il calcolo delle indennità da retrocedere agli Operatori d'esercizio non subirà modifiche di sorta.
- Di far decorrere gli incrementi tariffari dal 15 marzo 2004, consentendo l'utilizzo, sino al loro completo esaurimento, degli attuali BiO - Biglietto Ordinario di corsa semplice già circolanti sia presso gli utenti finali, sia presso i rivenditori.
- Di disporre, pertanto, che a partire dal 15 marzo prossimo le vendite dei nuovi biglietti, siano esse effettuate direttamente nei confronti dei clienti, ovvero nei confronti dei rivenditori convenzionati, avverranno con l'applicazione delle nuove tariffe deliberate.
- Di non modificare né l'attuale BiT - Biglietto a tempo (90 minuti), né gli altri titoli di viaggio interessati dalla modifica tariffaria in questione, in quanto su nessuno di essi è riportata l'indicazione della tariffa;
- Di estendere anche ai "BiS - Biglietti suburbani", (tariffa € 0,90) la validità di 90 minuti a decorrere dall'annullo e la possibilità di utilizzo anche su autobus diversi.
- Di autorizzare, considerata la carenza in magazzino dei quantitativi necessari di BiT - Biglietto a tempo (90 minuti), la prosecuzione della vendita dei vecchi BiO - Biglietti ordinari di corsa semplice sino a quando non saranno forniti dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello stato i BiT - Biglietto a tempo (90 minuti) necessari a soddisfare i nuovi quantitativi richiesti, ribadendo che il prezzo di vendita degli stessi sarà, a partire dal prossimo 15/03/2004, pari € 0,80.
- Di cogliere l'occasione offerta dalla sopra descritta rivisitazione tariffaria per introdurre una nuova tipologia di biglietto, denominato "BiC - Biglietto Circolare", da vendersi al prezzo di € 0,65, il quale consentirà di utilizzare la linea circolare per il Centro (impiego degli autobus elettrici recentemente acquistati con i finanziamenti regionali, con capolinea al parcheggio di via Oberdan) solo a coloro che utilizzeranno lo stesso parcheggio per la custodia dell'autovettura e adopereranno il mezzo elettrico. Si precisa che la circolare in questione può essere utilizzata anche con qualsiasi altro titolo di viaggio (biglietti o abbonamenti) e che l'agevolazione tariffaria di cui sopra (Biglietto BiC" al prezzo di € 0,65) sarà utilizzabile esclusivamente con partenza dal capolinea, previo deposito della propria autovettura.
- Di stipulare apposita convenzione con la Compagnia Taranto Parcheggi per la rivendita presso il parcheggio attrezzato di cui sopra dei nuovi biglietti ed, eventualmente, anche degli altri titoli di viaggio aziendali.
- Di dare adeguata informazione di quanto sopra deliberato alla clientela ed ai rivenditori convenzionati.

L.C.S.

firmato: **IL SEGRETARIO**
Dr. Cosimo Rochira

firmato: **IL PRESIDENTE**
Enzo Manco

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il Segretario del C.d.A.
Dr. Cosimo Rochira

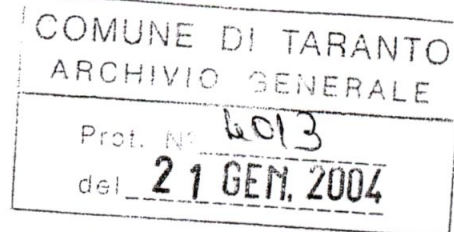


ALLEGATO N° 4

COMUNE DI TARANTO

DIREZIONE SERVIZI PUBBLICI LOCALI
E COORDINAMENTO SOCIETÀ PARTECIPATE

Via C. Giovinnazzi, 3 - Tel. 099.4535038 BIP. 20
Fax 099.4581816



Prot.n. 62 del 20 GEN. 2004

Alleg. n° 1

Al Sig. Presidente dell'AMAT S.p.A.

SEDE

OGGETTO: trasmissione copia deliberazione di Giunta Comunale.

Si trasmette in allegato copia della deliberazione n. 799 adottata dalla Giunta Comunale nella seduta del 30.12.03, avente ad oggetto: "AMAT S.p.A. - Incremento tariffa biglietti. Autorizzazione."

IL CAPO UFFICIO
(Renato GALETTA)

AMAT S.p.A. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	<u>1369</u>
dal	<u>22 GEN. 2004</u>
Presidente	☒
Vice Presidenti	☒
Consigliere	☒
Direttore	☒
Dirigente Amministrativo	☒
Dirigente Tecnico	☒
Area Contabilità e Bilancio	☒
Area Contr.-App.-Acq.-Magazz.	☒
Area Informatica	☐
Area Movimento	☐
Area Personale	☐
Area Tecnica	☐
Ripartizione Contratti e Appalti	☐
Rip. RR.-AA.CC.-Sinistri	☐
Ufficio Prodotti del Traffico	☐
Ufficio Ragioneria	☐

L. DIRIGENTE
(Ignazio Marcello FISCHETTI)



COMUNE DI TARANTO

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: **AMAT S.p.A. - Incremento tariffa biglietti. Autorizzazione.**

L'anno duemila **tre** il giorno **trenta** del mese di **Dicembre**
in TARANTO e nel Palazzo di Città, convocata nelle forme prescritte, si è riunita la
Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

DI BELLO	Rossana	Sindaco
TUCCI	Michele	Assessore
FABRIZIO	Giovanni	Assessore
FUNICIELLO	Clara	Assessore
CONDEMI	Filippo	Assessore
BASILE	Emanuele	Assessore
DE NICHILLO	Paolo	Assessore
DI FONZO	Michele	Assessore
DI CUIA	Antonio	Assessore
CATANIA	Nicola	Assessore
BIANCHI	Maddalena	Assessore
INGROSSO	Umberto	Assessore
SCARFATO	Sebastiano	Assessore

Presenze	Assenze
P	
P	
P	
P	
P	
P	
=	A
P	
=	A
=	A
P	
=	A

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dr. **G. Luigi Spada**

Il Presidente **Sindaco Dr. R. DI BELLO** constatata che l'udienza è valida per
il numero degli intervenuti, invita i componenti alla trattazione della pratica in oggetto

Il Sig. **Avv. M. I. Fischetti**, Dirigente della Direzione **Serv. Pubblici Locali**
ha proposto in data **22.12.03** l'adozione del seguente atto deliberativo:

IL DIRIGENTE

Premesso che l'AMAT S.p.A., affidataria del servizio di trasporto pubblico locale nella città di Taranto, giusta contratto n. 7517 REP del 29.12.2000, con nota n. 1320/03 del 13.03.2003, ha richiesto all'Amministrazione Comunale di Taranto, l'autorizzazione ad incrementare, con decorrenza 1° maggio 2003, la tariffa dei biglietti nella misura indicata nella tabella qui di seguito riportata:

• Biglietto corsa semplice	da € 0,67 a € 0,80
• Biglietto corsa semplice venduto a bordo dell'autobus	da € 1,00 a € 1,50
• Biglietto suburbano	da € 0,77 a € 0,90
• Biglietto a tempo (90 minuti)	da € 0,83 a € 1,00
• Biglietto urbano soluzione 1 giorno	da € 1,65 a € 2,00
• Biglietto urbano soluzione 3 giorni	da € 4,13 a € 5,00
• Biglietto urbano soluzione 7 giorni	da € 10,33 a € 12,00

che tale richiesta è motivata dalla necessità del raggiungimento, da parte dell'AMAT S.p.A., della soglia della percentuale del 35% del rapporto ricavi-costi, così come assunto a riferimento del suddetto contratto di servizio e come stabilito dall'art.19 – comma 2- della Legge Regionale n. 18 del 31.10.2002 (nuovo Testo Unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale);

che, secondo il prospetto allegato alla suddetta nota n. 1320 del 13.3.2003, l'AMAT, allo stato attuale, nonostante il significativo miglioramento, ha raggiunto, nel periodo 01/01/2002 – 30/11/2002, una percentuale del rapporto ricavi – costi, pari al 30,49%;

che in tale situazione, cioè di mancato raggiungimento del predetto rapporto, nessun indennizzo compete alla Società, restando a suo esclusivo carico ogni eventuale disavanzo gestionale;

che l'AMAT S.p.A. ha da tempo avviato una serie di iniziative gestionali tese a migliorare l'economicità e l'efficienza della conduzione aziendale, con azioni mirate alla riduzione dei costi aziendali e, parallelamente, con una politica volta all'incremento degli introiti derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio;

Considerato che per proseguire l'opera di miglioramento dei risultati gestionali societari e per assicurare un adeguato programma di investimenti, si rende necessario reperire risorse finanziarie aggiuntive rispetto a quelle attualmente a disposizione della Società, in particolar modo attraverso l'incremento dei ricavi derivanti dal ritocco della sola tariffa dei biglietti;



che tale richiesta è altresì in linea con quanto previsto dall'art. 26-comma 5- della Legge Regionale n.18/2002, che così recita: "La Giunta Regionale e i Comuni, secondo le competenze di cui al comma 4, possono autorizzare tariffe più alte alle imprese di trasporto che ne fanno richiesta allo scopo di raggiungere, tenuto conto della elasticità della domanda, il rapporto contrattualmente stabilito tra ricavi e costi dei servizi. Per il rilascio dell'autorizzazione le imprese di trasporto devono fornire adeguate motivazioni a sostegno della propria richiesta";

Tanto premesso si propone alla G.C. l'adozione del seguente provvedimento:

1. di autorizzare l'AMAT S.p.A. ad incrementare la tariffa dei biglietti nella misura indicata nella tabella qui di seguito riportata, con decorrenza dall'1.1.2004 e comunque dalla data di adozione del presente provvedimento ove questa dovesse intervenire successivamente:

• Biglietto corsa semplice	da € 0,67 a € 0,80
• Biglietto corsa semplice venduto a bordo dell'autobus	da € 1,00 a € 1,50
• Biglietto suburbano	da € 0,77 a € 0,90
• Biglietto a tempo (90 minuti)	da € 0,83 a € 1,00
• Biglietto urbano soluzione 1 giorno	da € 1,65 a € 2,00
• Biglietto urbano soluzione 3 giorni	da € 4,13 a € 5,00
• Biglietto urbano soluzione 7 giorni	da € 10,33 a € 12,00
2. di dare atto che il presente provvedimento, non comportando oneri a carico dell'Ente né impegno e/o prelevamento di spesa, non prevede il parere di regolarità contabile da parte del Responsabile della Direzione Risorse Finanziarie;
3. di inviare copia del presente provvedimento all'AMAT S.p.A.

IL DIRIGENTE

(Avv. Ignazio Marcello FISCHETTI)

LA GIUNTA COMUNALE

Letta la proposta del Dirigente della Direzione Servizi Pubblici Locali e Coordinamento Società Partecipate; depositata agli atti d'ufficio;

Vista la nota dell'AMAT S.p.A. n.1320/03 del 13.3.2003;

Ritenuto doversi provvedere in merito;

Visto il T.U. n. 267/2000;
Visto l'art. 26 comma 5, della Legge Regionale 31 ottobre 2002, n.18;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso in data...22.12.03... dal Responsabile della Direzione Servizi Pubblici Locali e Coordinamento Società Partecipate, ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.Lgs. n.267 del 18.8.2000; Avv.M.I.Fischetti;

A voti unanimi resi ed accertati a norma di legge;

DELIBERA

1. di autorizzare l'AMAT S.p.A. ad incrementare la tariffa dei biglietti nella misura indicata nella tabella qui di seguito riportata, con decorrenza dall'1.1.2004 e comunque dalla data di adozione del presente provvedimento ove questa dovesse intervenire successivamente:

• Biglietto corsa semplice	da € 0,67 a € 0,80
• Biglietto corsa semplice venduto a bordo dell'autobus	da € 1,00 a € 1,50
• Biglietto suburbano	da € 0,77 a € 0,90
• Biglietto a tempo (90 minuti)	da € 0,83 a € 1,00
• Biglietto urbano soluzione 1 giorno	da € 1,65 a € 2,00
• Biglietto urbano soluzione 3 giorni	da € 4,13 a € 5,00
• Biglietto urbano soluzione 7 giorni	da € 10,33 a € 12,00
2. di dare atto che il presente provvedimento, non comportando oneri a carico dell'Ente né impegno e/o prelevamento di spesa, non prevede il parere di regolarità contabile da parte del Responsabile della Direzione Risorse Finanziarie;
3. di inviare copia del presente provvedimento all'AMAT S.p.A.-

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere, a voti unanimi resi ed accertati a norma di legge

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4, del D.Lgs. n. 267/2000.



Il Presidente

Spett.li
Imprese Consorziati
Loro Sedi

Oggetto: DGR. 1987 del 23/12/2004. L.R. 18/02 art. 26 c. 2. Adempimenti.

Con nota del 6 aprile 2005 prot. n. 26/1383, la Regione Puglia ci ha notificato il provvedimento di cui in oggetto.

Avendo la stessa valore di notifica vogliate prevedere, nel più breve tempo possibile, ad adeguare le tariffe sulla base di €. 0,0570.

Resta ovviamente inteso che le nuove tabelle polimetriche da Voi predisposte ci dovranno pervenire per consentirci i successivi consequenziali adempimenti.

Tanto dovevo.



COTRAP
Consorzio Trasporti Aziende Pugliesi
Il Presidente
Giuseppe Vinella

Bari, 11.04.05

All.c.s.





REGIONE PUGLIA

Deliberazione della Giunta Regionale

N. **1987** del 23/12/2004 del Registro delle Deliberazioni

Codice CIFRA: TRA/DEL/2004/00069

OGGETTO: L.R. n.18/02 art. 26 comma 2. Adempimenti

L'anno 2004 addì 23 del mese di Dicembre, in Bari, nella Sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Regionale, previo regolare invito nelle persone dei Signori:

Sono presenti:

Presidente	Raffaele Fitto
V. Presidente	Giovanni Copertino
Assessore	Mario Carrieri
Assessore	Angelo Cera
Assessore	Pietro Lospinuso
Assessore	Nicola Marmo
Assessore	Salvatore Mazzaracchio
Assessore	Marcello Rollo
Assessore	Roberto Ruocco
Assessore	Michele Saccomanno
Assessore	Enrico Santaniello

Sono assenti:

Assessore	Rocco Palese
-----------	--------------

Assiste alla seduta il Dott. Romano Donno, Segretario redigente.

~~L'Assessore ai Trasporti Pietro Franzoso, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio I, confermata dal Dirigente di Settore, riferisce quanto segue.~~

Riferisce il presidente Rillo.

“L'art.26 della legge regionale 31 ottobre 2002 n.18 dispone al comma 1:

“La Giunta regionale stabilisce, sentite le rappresentanze regionali dell'ANCI, dell'UPI, dell'UNCCEM, delle imprese di trasporto, delle organizzazioni sindacali confederali e federali del trasporto e delle associazioni dei consumatori presenti sul territorio, le basi tariffarie chilometriche minime dei servizi di trasporto pubblico interurbani e i prezzi minimi dei biglietti di corsa semplice dei servizi urbani e suburbani con l'obiettivo del raggiungimento del rapporto minimo tra ricavi e costi previsto dalla vigente normativa e di promuovere l'integrazione tariffaria tra i vari servizi, con qualunque modalità esercitati e in qualunque forma gestiti.”

A tal fine, con nota del Dirigente di Settore n° 26/4303 del 26/10/04, sono stati convocati per il giorno 22/11/04 i sopra indicati rappresentanti e redatto verbale della riunione tenutasi, acquisito agli atti dell'Assessorato. Da detto verbale si evince che preliminarmente il Dirigente del Settore ha illustrato i riferimenti normativi richiamando in particolare la L.R. n° 18/02 – art. 26 comma 2 – laddove dispone che le basi tariffarie, sono di norma, incrementate annualmente applicando l'indice dell'inflazione reale.

Inoltre, ha evidenziato che:

- a seguito della D.G.R. n° 1381 del 30/12/2000 la base tariffaria minima dei servizi interurbani in vigore è di € 0,0506127;
- il prezzo minimo dei biglietti di corsa semplice dei servizi urbani è di € 0,70 per i Comuni con più di 100.000 abitanti e di € 0.60 per i Comuni fino a 100.000 abitanti;
- l'indice dell'inflazione reale, considerate le variazioni intervenute sui prezzi al consumo per l'intera collettività, per il periodo 2000/2004 (luglio) è pari al 12,8%;
- conseguentemente, in applicazione del già citato art. 26 comma 2 della L.R. n° 18/02, la nuova base tariffaria dei servizi interurbani risulterebbe pari ad € 0,0570911 ed il costo del biglietto di corsa semplice dei servizi urbani di € 0,70 (comuni fino a 100.000 abitanti) ed di € 0,80 (comuni con più di 100.000 abitanti).

Dopo ampia discussione è emerso che:

- i rappresentanti delle Associazioni di categoria e dell'U.P.I. hanno evidenziato la necessità di adeguare la base tariffaria vigente, atteso il notevole aumento dei costi di trazione – ben superiore all'indice inflazionistico assunto – ed il lungo tempo trascorso dall'ultimo adeguamento tariffario;

- i rappresentanti delle Associazioni sindacali, nel riconoscere la necessità di adeguare detta base tariffaria, hanno proposto l'applicazione del tasso inflattivo registratosi fino al 2003;
- il rappresentante dell'Astra ha proposto che i Comuni siano distinti, anziché per numero di abitanti (al di sotto e al di sopra di 100.000 abitanti), tra Comuni non capoluogo e Comuni capoluogo di provincia.

Alla luce di quanto innanzi esposto, va inoltre considerato che:

- l'incremento tariffario nei limiti del tasso d'inflazione, oltre ad essere in linea con la direttiva CIPE n° 30/2000 ed espressamente previsto dall'art. 26 comma 2 della L.R. n° 18/02, risulta – atteso il notevole aumento dei costi operativi nella gestione dei servizi di TPL – indispensabile per consentire ai soggetti gestori di tendere all'equilibrio economico e quindi al raggiungimento del rapporto minimo tra ricavi/costi fissato dalla vigente normativa (0,35);
- attualmente la base tariffaria media sui servizi di TPRL interurbani – in applicazione del comma 5 articolo 28 della L.R. n° 13/99 – è di circa lo 0,0530;
- il previsto adeguamento della base tariffaria minima, essendo assorbente anche delle tariffe più alte applicate ai sensi della predetta L.R. n° 13/99 art. 28 comma 5, è propedeutico all'attuazione della previsione di cui all'art. 29 della L.R. n° 18/02, in ordine al sistema tariffario integrato per l'utilizzo da parte degli utenti di tutti i servizi di TPRL, con il pagamento di un unico titolo di viaggio.

Per quanto fin qui espresso si propone:

- di individuare in € 0,0570 la nuova base tariffaria minima dei servizi interurbani di TPRL;
- di stabilire i prezzi minimi dei biglietti di corsa semplice dei servizi di trasporto urbano in € 0,70 per i Comuni non capoluogo di provincia ed in € 0,80 per i Comuni capoluogo di provincia;
- di commisurare il prezzo minimo dei biglietti di corsa semplice dei servizi suburbani, a conferma del preesistente criterio, alla tariffa minima dei servizi interurbani.””

<<<0>>>

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/2001:

Dal presente provvedimento non derivano adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

<<<0>>>


~~L'Assessore~~ Relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone l'adozione del conseguente atto finale di competenza della Giunta ai sensi dell'art.4, comma 4, lettere f) e k) della L.R. n°7/97 e dell'art. 26 della L.R. n°18/02.

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta ~~dell'Assessore ai Trasporti~~;
- vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte del Funzionario istruttore, del Dirigente dell'Ufficio I e dal Dirigente di Settore, che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;

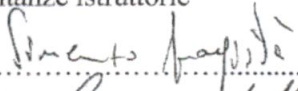
DELIBERA

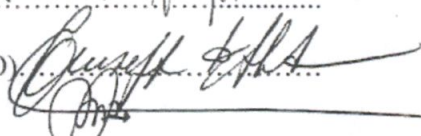
1. di stabilire in 0,0570 €/Km. la base tariffaria chilometrica minima dei servizi di trasporto pubblico di interesse regionale e locale;
2. di stabilire i prezzi minimi dei biglietti di corsa semplice dei servizi di trasporto urbano in € 0,70 per i Comuni non capoluogo di provincia ed in € 0,80 per i Comuni capoluogo di provincia;
3. di stabilire che i prezzi minimi dei biglietti di corsa semplice dei servizi suburbani siano commisurati ai corrispondenti prezzi minimi dei servizi interurbani.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dr. Romano Donno)

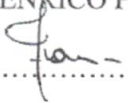
Il Presidente della Giunta
- Dott. Raffaele Fitto -

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta regionale è conforme alle risultanze istruttorie

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE (V. MAGISTA') 

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO I (G. D'ALESSANDRO) 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE (A. ENRICO PONZO) 

L'ASSESSORE (P. FRANZOSO) 

REGIONE PUGLIA
SETTORE RAGIONERIA
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(ART. 79, comma 5, L.R. 28/2001)

Si esprime PARERE FAVOREVOLE
sulla presente proposta di deliberazione
sottoposta all'esame della Giunta Regionale.

Bari, 13/12/04

DIRETTORE DEL
SETTORE RAGIONERIA
Dott. Luciano BARNABA

Il presente provvedimento è esecutivo
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA



REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO AI TRASPORTI

SETTORE TRASPORTI

Modugno (BA) **20 APR. 2005**

Ufficio 1° - trasporti automobilistici

U.O. 2

Prot. 26/1840

All.: 2

COTRAP				
Consorzio Trasporti Aziende Pugliesi				
RICEVUTO IL				
23 APR. 2005				
DIR.	AMM.	COM.	TECN.	SEGR.
RISPOSTO IL				

ALLE PROVINCE
AI COMUNI
ALLE AZIENDE DI TPRL

OGGETTO: Deliberazione della Giunta Regionale n. 1987 del 23 dicembre 2004.

Per gli adempimenti di competenza, si trasmette la tabella dei prezzi dei titoli di viaggio relativi ai servizi urbani ed interurbani rinveniente dalla deliberazione in oggetto indicata allegata in copia.

La presente ha valore di notifica.

Il Responsabile dell'U.O. 2
(dott. Vincenzo Magistà)

IL DIRIGENTE DI SETTORE
(Dott. Antonio Enrico Ponzo)



DGR. 1987 del 23.12.04

TARIFFA BASE Euro 0,0570

KM.	CS	12c	52c	10c	42c
-----	----	-----	-----	-----	-----

1 - 10	€ 0,90	€ 5,50	€ 20,00	€ 4,60	€ 16,80
11 - 15	€ 0,90	€ 8,00	€ 29,00	€ 6,70	€ 23,90
16 - 20	€ 1,10	€ 10,60	€ 37,00	€ 8,80	€ 31,00
21 - 25	€ 1,40	€ 12,80	€ 44,00	€ 10,70	€ 37,00
26 - 30	€ 1,70	€ 15,00	€ 51,00	€ 12,50	€ 43,00
31 - 35	€ 2,00	€ 16,80	€ 57,00	€ 14,00	€ 48,00
36 - 40	€ 2,30	€ 18,50	€ 63,00	€ 15,40	€ 53,00
41 - 45	€ 2,60	€ 19,70	€ 66,00	€ 16,40	€ 56,00
46 - 50	€ 2,90	€ 20,90	€ 70,00	€ 17,40	€ 59,00
51 - 60	€ 3,40	€ 22,20	€ 74,00	€ 18,50	€ 62,00
61 - 70	€ 4,00	€ 23,60	€ 78,00	€ 19,70	€ 66,00
71 - 80	€ 4,60	€ 25,00	€ 83,00	€ 20,80	€ 69,00
81 - 90	€ 5,10	€ 26,00	€ 87,00	€ 21,90	€ 73,00
91 - 100	€ 5,70	€ 28,00	€ 91,00	€ 23,10	€ 77,00
101 - 110	€ 6,30	€ 29,00	€ 95,00	€ 24,20	€ 80,00
111 - 120	€ 6,80	€ 30,00	€ 100,00	€ 25,00	€ 84,00
121 - 130	€ 7,40	€ 32,00	€ 104,00	€ 27,00	€ 87,00
131 - 140	€ 8,00	€ 33,00	€ 108,00	€ 28,00	€ 91,00
141 - 150	€ 8,60	€ 35,00	€ 113,00	€ 29,00	€ 95,00
151 - 160	€ 9,10	€ 36,00	€ 117,00	€ 30,00	€ 98,00
161 - 170	€ 9,70	€ 37,00	€ 121,00	€ 31,00	€ 102,00
171 - 180	€ 10,30	€ 39,00	€ 125,00	€ 32,00	€ 105,00
181 - 190	€ 10,80	€ 40,00	€ 130,00	€ 33,00	€ 109,00
191 - 200	€ 11,40	€ 41,00	€ 134,00	€ 34,00	€ 113,00
201 - 210	€ 12,00	€ 43,00	€ 138,00	€ 36,00	€ 116,00
211 - 220	€ 12,50	€ 44,00	€ 143,00	€ 37,00	€ 120,00
221 - 230	€ 13,10	€ 45,00	€ 147,00	€ 38,00	€ 123,00
231 - 240	€ 13,70	€ 47,00	€ 151,00	€ 39,00	€ 127,00
241 - 250	€ 14,30	€ 48,00	€ 155,00	€ 40,00	€ 130,00
251 - 260	€ 14,80	€ 50,00	€ 160,00	€ 41,00	€ 134,00
261 - 270	€ 15,40	€ 51,00	€ 164,00	€ 42,00	€ 138,00
271 - 280	€ 16,00	€ 52,00	€ 168,00	€ 44,00	€ 141,00
281 - 290	€ 16,50	€ 54,00	€ 172,00	€ 45,00	€ 145,00
291 - 300	€ 17,10	€ 55,00	€ 177,00	€ 46,00	€ 148,00

€ 0,70 per i biglietti di c.s. (servizi Urbani per Comuni non Capoluogo di Provincia) e € 0,80 per i biglietti di c.s. (servizi Urbani per Comuni Capoluogo di Provincia).